

TI_GERICHTE 14.2012.151 vom 14. September 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-09-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2012.151

FR: TI_GERICHTE 14.2012.151 du 14 septembre 2012

IT: TI_GERICHTE 14.2012.151 del 14 settembre 2012

Regeste

Rigetto provvisorio. Contratto di lavoro. Identità. Società in nome collettivo

Erwägungen

E. 1

Secondo l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l'altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell'opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

E. 2

In base all'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati: a. l'applicazione errata del diritto, b. l'accertamento manifestamente errato dei fatti.

E. 3

In virtù dell'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

E. 4

La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).

E. 5

La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; anche DTF 132 III 480 consid. 4 p. 461).

E. 6

Un contratto di lavoro, sottoscritto dal datore di lavoro, costituisce, in linea di principio, valido riconoscimento di debito per lo stipendio ivi concordato, dedotti gli oneri sociali (

Stahelin , Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2. ed., Basilea 2010, n. 126 ad art. 82 LEF).

E. 7

Il giudice del rigetto accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all'udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re F., Rep 1972 p. 344 cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep 1975 p. 1101), se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza, con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta , op. cit., p. 331; Stahelin , op. cit., n. 50 ad art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli , Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c). Il rigetto dell'opposizione può essere concesso solo nei confronti di chi nel titolo di rigetto risulta essersi obbligato. Se il suo obbligo non è provato senza lacune tramite documenti, oppure non risulta da disposizioni di legge oppure se sussistono dubbi in merito all'identità dell'escusso con colui che si è obbligato, l'istanza deve essere respinta (Stücheli , op. cit., p. 180). Il riconoscimento di debito sottoscritto da una società in nome collettivo legittima a concedere il rigetto dell'opposizione nei confronti dei singoli soci, solo nel caso in cui questi possono essere convenuti ai sensi dell'art. 568 cpv. 3 CO. I relativi requisiti devono essere provati dal creditore tramite documenti (Stahelin , op. cit., n. 60 ad art. 82 LEF). Il reclamante sostiene che, ritenuto che il contratto di lavoro su cui l'istante fonda la sua pretesa, è stato concluso dal Ristorante Pizzeria Dolly, che è una società in nome collettivo sua e di Lorenzo Pedrotta, e non da lui personalmente, l'istanza in oggetto non poteva essere promossa nei suoi confronti.

E. 8

La società in nome collettivo è quella nella quale due o più persone fisiche, senza limitare la loro responsabilità verso i creditori sociali, si riuniscono allo scopo di esercitare sotto una ditta comune un commercio, un'industria od altra impresa in forma commerciale (art. 552 cpv. 1 CO). Secondo costante giurisprudenza una società in nome collettivo può essere costituita tacitamente, per atti concludenti (cfr. DTF 126 III 101, 109 cons. 3.c). Se siffatta società esercita un'impresa in forma commerciale, essa non necessita per la sua costituzione di un'iscrizione nel Registro di commercio (cfr. DTF 124 III 363, 364 cons. II.2.a). Se la società non è iscritta nel Registro di commercio, contrariamente a quanto prevede l'art. 552 cpv. 2 CO, i creditori possono tuttavia richiedere l'iscrizione dichiarativa (DTF 126 III 101, 109, cons. 3.c). Dal contratto di lavoro in oggetto (doc. B) si evince che quale datore di lavoro è stato indicato il R _____ di RE 1 e _____ P _____.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'istante nelle sue osservazioni, il quale nega che il citato ristorante pizzeria è una società in nome collettivo difettando dell'iscrizione nel Registro di commercio, dalle precedenti considerazioni si evince che una società in nome collettivo che esercita un commercio, come nel caso di un ristorante pizzeria (cfr. DTF 104 Ib 261, 262 cons. 1; 93 I 354, 357 cons. 2), non necessita per la sua costituzione dell'iscrizione nel Registro di commercio. Inoltre, trattandosi di un'attività commerciale non può, come sostenuto dal precedente, essere ritenuto che sia stata costituita una società semplice. Infatti non è lecito per i partecipanti usare la forma di società semplice con l'intenzione di gestire insieme un'impresa in forma commerciale. Per un tale commercio è applicabile il diritto della società in nome collettivo, pure nel caso in cui i partecipanti

parlano di società semplice (cfr. Meier-Hayoz/Forstmoser , Grundriss des Schweizerischen Gesellschaftsrechts, Zurigo 1974, p. 129; SJZ 95 (1999) Nr. 20 p. 445 con rif. a DTF 124 III 363). Le precedenti considerazioni forniscono argomenti sufficienti per ritenere che nel caso di specie il contratto di lavoro in esame è stato concluso dall'istante con la società in nome collettivo R_____ di RE 1 e _____ P_____. Orbene, nel caso di una società in nome collettivo, ogni socio assume verso i creditori una responsabilità personale, che è illimitata (art. 552 cpv. 1 CO), solidale (art. 568 cpv. 1 CO) e sussidiaria (art. 568 cpv. 3 CO). La responsabilità personale dei soci per i debiti societari è sussidiaria, poiché la società risponde direttamente per i suoi debiti sui beni societari (art. 562 CO), il che significa che i creditori devono rivolgersi dapprima alla società, prima di potere agire contro i soci (cfr. DTF 134 III 643, 649 cons. 5.2.1). Nel presente caso l'istante agisce contro RE 1. Senonché il contratto di lavoro sottoscritto dalla società collettiva R_____ di RE 1 e _____ P_____ può legittimare, se del caso, il rigetto provvisorio dell'opposizione nei confronti dei singoli soci _____ P_____ e RE 1, solo nel caso in cui essi possono venire convenuti ai sensi dell'art. 568 cpv. 3 CO, secondo il quale il singolo socio non può, anche dopo la sua uscita dalla società, essere convenuto personalmente per un debito sociale se non quando sia fallito oppure la società sia stata sciolta o inutilmente escussa. Non avendo l'istante prodotto alcun documento a comprova che i citati requisiti sono adempiuti, l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione va respinta.

E. 9

Il reclamo va accolto. La tassa di giustizia, le spese processuali e le indennità seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 CPC). Per questi motivi, richiamato l'art. 82 LEF pronuncia: I. Il reclamo è accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione del 14 settembre 2012 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, (SO.2012.1918) sono così riformati: "1. L'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione del 27 aprile 2012 promossa da CO 1, I - _____, contro RE 1, _____, è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 210.--, anticipata dalla parte istante, resta a carico di CO 1, il quale rifonderà a RE 1 fr. 400.-- per ripetibili." II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 300.--, anticipata dal reclamante, è posta a carico di CO 1, il quale rifonderà a RE 1 fr. 400.-- per ripetibili. III. Notificazione: - _____ - _____ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente La segretaria Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 21'000.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.